



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 30 ottobre 2014
(OR. en)

14909/14

**Fascicolo interistituzionale:
2014/0308 (CNS)**

**POSEIDOM 17
REGIO 120**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	29 ottobre 2014
Destinatario:	Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2014) 666 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa al regime dei "dazi di mare" nelle regioni ultraperiferiche francesi

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2014) 666 final.

All.: COM(2014) 666 final



Bruxelles, 29.10.2014
COM(2014) 666 final

2014/0308 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa al regime dei “dazi di mare” nelle regioni ultraperiferiche francesi

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Le disposizioni del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) si applicano alle regioni ultraperiferiche dell'Unione. Le regioni ultraperiferiche francesi sono tuttavia ubicate al di fuori del campo d'applicazione territoriale delle direttive sull'IVA e sulle accise.

In linea di massima, le disposizioni del TFUE, in particolare l'articolo 110, non autorizzano alcuna differenza di imposizione nelle regioni ultraperiferiche francesi tra i prodotti locali e quelli provenienti dalla Francia metropolitana, dagli altri Stati membri o dai paesi terzi. L'articolo 349 del TFUE (ex articolo 299, paragrafo 2, del trattato CE) prevede tuttavia la possibilità di adottare misure specifiche a favore di tali regioni a causa dell'esistenza di svantaggi permanenti che incidono sulla situazione economica e sociale delle regioni ultraperiferiche. Dette misure vertono su diverse politiche fra cui quella fiscale.

L'imposta "dazi di mare" è un'imposta indiretta che si applica alle cessioni e alle importazioni di beni nelle regioni ultraperiferiche francesi. In linea di massima, essa si applica nello stesso modo ai prodotti fabbricati localmente e a quelli fabbricati altrove (prodotti della Francia metropolitana, degli altri Stati membri o dei paesi terzi).

La decisione 2004/162/CE del Consiglio, del 10 febbraio 2004 (modificata dalle decisioni del Consiglio 2008/439/CE del 9 giugno 2008 e 448/2011/UE del 19 luglio 2011), adottata a norma dell'articolo 299, paragrafo 2, del trattato CE, autorizza tuttavia la Francia a prevedere, fino al 1° luglio 2014, esenzioni parziali o totali dall'imposta "dazi di mare" per taluni prodotti fabbricati nelle regioni ultraperiferiche francesi (ad eccezione di Saint Martin). L'allegato della decisione precitata contiene l'elenco dei prodotti ai quali si possono applicare le esenzioni parziali o totali d'imposta. A seconda dei prodotti, la differenza di imposizione tra i prodotti fabbricati localmente e gli altri prodotti non può essere superiore a 10, 20 o 30 punti percentuali.

Scopo di tali aliquote di imposta differenziate è compensare gli svantaggi di cui soffrono le regioni ultraperiferiche e che si traducono in un aumento dei costi di produzione, e quindi del prezzo di costo, dei prodotti fabbricati localmente. In assenza di misure specifiche, i prodotti locali sarebbero meno competitivi rispetto a quelli provenienti dall'esterno, anche tenendo conto delle spese di trasporto. Risulterebbe quindi più difficile mantenere una produzione locale avente costi di produzione più elevati.

La decisione 2014/162/UE del Consiglio dell'11 marzo 2014 ha peraltro esteso l'applicazione della decisione 2004/162/CE del Consiglio a Mayotte a decorrere dal 1° gennaio 2014, data in cui Mayotte è diventata una regione ultraperiferica, e ha stabilito quali prodotti possono essere oggetto di un'imposizione differenziata rispetto ai "dazi di mare" ed entro quali limiti.

Infine, per consentire alla Commissione di ultimare l'esame della domanda presentata dalla Francia, con la decisione 378/2014/UE del Consiglio del 12 giugno 2014 la durata di applicazione della decisione 2004/162/CE del Consiglio è stata prorogata di sei mesi, ossia fino al 31 dicembre 2014 anziché fino al 1° luglio 2014.

La presente proposta si prefigge di stabilire il quadro giuridico applicabile per l'imposta "dazi di mare" dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2020. Essa proroga nuovamente di sei mesi la

decisione 2004/162/CE per dare alla Francia il tempo di recepire nel diritto nazionale le disposizioni della nuova decisione del Consiglio e prevede il nuovo quadro giuridico applicabile dal 1° luglio 2015 al 31 dicembre 2020.

2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E ANALISI D'IMPATTO

La decisione 2004/162/CE del Consiglio del 10 febbraio 2004 (modificata dalle decisioni del Consiglio 2008/439/CE del 9 giugno 2008, 448/2011/UE del 19 luglio 2011, 2014/162/UE dell'11 marzo 2014 e 378/2014/UE del 12 giugno 2014), autorizza la Francia a prevedere, fino al 31 dicembre 2014, esenzioni parziali o totali dall'imposta "dazi di mare" per taluni prodotti fabbricati nelle regioni ultraperiferiche francesi (ad eccezione di Saint Martin). L'allegato della decisione precitata contiene l'elenco dei prodotti ai quali si possono applicare le esenzioni parziali o totali d'imposta. A seconda dei prodotti, la differenza di imposizione tra i prodotti fabbricati localmente e gli altri prodotti non può essere superiore a 10, 20 o 30 punti percentuali.

La decisione 2004/162/CE illustra i motivi che hanno portato all'adozione delle misure specifiche, fra cui la grande distanza, la dipendenza dalle materie prime e dall'energia, l'obbligo di costituire scorte più consistenti, la modesta dimensione del mercato locale associata allo scarso sviluppo dell'attività di esportazione. Tutti questi svantaggi si traducono in un aumento dei costi di produzione, e quindi del prezzo di costo, dei prodotti fabbricati localmente, che, in assenza di misure specifiche, sarebbero meno competitivi rispetto a quelli provenienti dall'esterno, anche tenendo conto delle spese di trasporto verso i DOM. Risulterebbe quindi più difficile mantenere una produzione locale. Le misure specifiche contenute nella decisione 2004/162/CE sono state pertanto concepite allo scopo di rafforzare l'industria locale migliorandone la competitività.

Le autorità francesi ritengono che gli svantaggi di cui soffrono le regioni ultraperiferiche francesi perdurino e hanno chiesto alla Commissione europea, con diverse lettere ad essa indirizzate fra il 25 gennaio e il 7 giugno 2013, il mantenimento di un regime di imposizione differenziata simile a quello attualmente in vigore oltre il 1° luglio 2014, ovvero fino al 31 dicembre 2020. Secondo le autorità francesi, gli svantaggi precitati hanno carattere permanente e il regime di imposizione previsto dalla decisione 2004/162/CE del Consiglio ha consentito di mantenere, e in alcuni casi di sviluppare, le produzioni locali e non ha costituito una fonte di reddito per le imprese beneficiarie in quanto, complessivamente, le importazioni di prodotti soggetti a una tassazione differenziata hanno continuato ad aumentare.

L'esame degli elenchi di prodotti cui le autorità francesi intendono applicare un'imposizione differenziata ha richiesto un lungo lavoro, consistente nel verificare, per ogni singolo prodotto, la giustificazione di un'imposizione differenziata e la sua proporzionalità e assicurandosi che una simile imposizione differenziata non comprometta l'integrità e la coerenza dell'ordinamento giuridico dell'Unione, ivi compresi il mercato interno e le politiche comuni.

Questo lavoro ha richiesto molto tempo considerati il gran numero di prodotti interessati (diverse centinaia) e la grande quantità di informazioni da raccogliere sulla struttura dei mercati dei prodotti interessati: esistenza di una produzione locale, esistenza di "importazioni" significative (Francia metropolitana ed altri Stati membri inclusi) in grado di compromettere il mantenimento della produzione locale, assenza di monopolio o di quasi

monopolio della produzione locale, giustificazione dei costi supplementari di produzione che pongono in una situazione di svantaggio i prodotti locali rispetto ai prodotti “importati”, verifica dell’assenza di incompatibilità di un’imposizione differenziata con le altre politiche dell’Unione.

La mancanza di una produzione locale cui può essere applicata l’imposta “dazi di mare” rende inutile l’inserimento negli elenchi di prodotti che possono essere oggetto di un’imposizione differenziata. Quanto alla definizione dei prodotti che costituiscono la produzione locale, in generale le voci della nomenclatura combinata doganale utilizzate sono le più precise possibili. Tuttavia in alcuni casi e per i prodotti che figurano negli elenchi attuali di prodotti che possono essere soggetti a un’imposizione differenziata, sono state adottate le voci a quattro cifre della nomenclatura doganale quando non è stato possibile ottenere voci più precise composte da più di quattro cifre. In questo caso è possibile che le voci doganali a quattro cifre utilizzate comprendano marginalmente prodotti per i quali non esiste una produzione locale.

Quanto alla valutazione dei costi supplementari di produzione che l’imposizione differenziata ha lo scopo di compensare, le autorità francesi hanno fornito, per ogni prodotto o per ogni gruppo di prodotti quando più prodotti hanno costi di produzione analoghi, una valutazione dei costi supplementari di produzione sostenuti dalle imprese locali, a seconda dei casi: spese di approvvigionamento, retribuzioni, costi energetici più elevati, costi finanziari dovuti alle scorte più consistenti, spese di manutenzione più elevate, sottoutilizzazione degli impianti di produzione e oneri finanziari più elevati. È stato verificato che i costi supplementari calcolati non erano inferiori all’aliquota di imposta differenziata chiesta dalle autorità francesi.

Come la decisione 2004/162/CE del Consiglio, la proposta di decisione del Consiglio prevede di autorizzare la Francia a concedere fino al 31 dicembre 2020 esenzioni parziali o totali dall’imposta “dazi di mare” per taluni prodotti fabbricati nelle regioni ultraperiferiche francesi (ad eccezione di Saint Martin). L’allegato della decisione precitata contiene l’elenco dei prodotti ai quali si possono applicare le esenzioni parziali o totali d’imposta. A seconda dei prodotti, la differenza di imposizione tra i prodotti fabbricati localmente e gli altri prodotti non può essere superiore a 10, 20 o 30 punti percentuali. La parte A dell’allegato elenca i prodotti per i quali la differenza d’imposta non può superare i 10 punti percentuali, la parte B quelli per i quali la differenza d’imposta non può superare 20 punti percentuali e infine la parte C quelli per i quali la differenza d’imposta non può superare i 30 punti percentuali.

I prodotti figuranti nell’allegato sono per la maggior parte gli stessi contenuti nell’allegato della decisione 2004/162/CE del Consiglio. In seguito al riesame completo degli elenchi sono stati tuttavia eliminati diversi prodotti per i quali non esisteva o non esisteva più una produzione locale. Sono stati invece aggiunti prodotti che non figuravano nella decisione 2004/162/CE, ma per i quali si è avviata una nuova produzione o si è sviluppata la produzione esistente. Taluni prodotti sono infine stati mantenuti negli elenchi, ma l’aliquota di imposizione differenziata autorizzata è stata modificata al rialzo (ad esempio, passaggio dalla parte A alla parte B dell’allegato) o al ribasso (ad esempio, passaggio dalla parte C alla parte B dell’allegato) per tener conto dell’evoluzione dei costi supplementari. Nel regime vigente i piccoli produttori locali che realizzano un fatturato annuo inferiore a 550 000 EUR possono essere esonerati dal pagamento dell’imposta “dazi di mare”. La Francia ha espresso il desiderio di ridurre tale soglia di esenzione a 300 000 EUR. Tuttavia, come contropartita dell’abbassamento della soglia di assoggettamento ai dazi di mare, ha ugualmente auspicato la semplificazione delle condizioni di esenzione delle imprese il cui fatturato annuo è inferiore a 300 000 EUR. Nel regime proposto gli operatori il cui fatturato annuo è inferiore a tale

soglia non sarebbero soggetti ai “dazi di mare”, ma non potrebbero detrarre l’importo di tale imposta versato a monte. Questa disposizione è dunque analoga a quella prevista, in materia di IVA, dal regime speciale per le piccole imprese di cui agli articoli 282 e seguenti della direttiva IVA 2006/112/CE del 28 novembre 2006. Tale disposizione non sembrerebbe pertanto criticabile. La Francia applicherebbe inoltre l’esenzione parziale o totale d’imposta di cui all’articolo 1 della proposta a tutti gli operatori il cui fatturato annuo è pari o superiore a 300 000 EUR.

Per coerenza con le norme della politica agricola è stata scartata l’applicazione di un’aliquota di imposta differenziata a tutti i prodotti alimentari che beneficiano degli aiuti previsti al capo III del regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione e in particolare del regime specifico di approvvigionamento. Scopo di tale misura è impedire che l’effetto degli aiuti finanziari agricoli concessi nell’ambito del regime specifico di approvvigionamento sia vanificato o ridotto da una tassazione più elevata dei prodotti sovvenzionati a seguito dell’imposta “dazi di mare”. Le autorità francesi hanno pertanto dato il loro accordo affinché tutti i prodotti per i quali sarà richiesta, per il 2015, l’applicazione di un regime specifico di approvvigionamento siano eliminati dagli elenchi di prodotti che possono essere oggetto di un’imposizione differenziata.

Gli obiettivi di sostegno allo sviluppo socioeconomico dei dipartimenti francesi d’oltremare, già previsti nella decisione 2004/162/CE, sono confermati dai requisiti relativi alla finalità dell’imposta. L’integrazione delle entrate provenienti da tale imposta nelle risorse del regime economico e fiscale dei dipartimenti francesi d’oltremare e la loro destinazione ad una strategia di sviluppo economico e sociale dei dipartimenti stessi, che contribuisce alla promozione delle attività locali, costituiscono un obbligo a norma di legge.

La proposta prevede di prorogare di altri sei mesi, fino al 30 giugno 2015, il periodo di applicazione della decisione 2004/162/CE. Tale misura darà alla Francia il tempo necessario per recepire nel diritto nazionale le disposizioni della nuova decisione del Consiglio.

La durata del nuovo regime è fissata a cinque anni e sei mesi. Sarà tuttavia necessario valutarne i risultati. Le autorità francesi dovranno pertanto presentare alla Commissione, entro il 31 dicembre 2017, una relazione sull’applicazione del regime di imposizione attuato finalizzata a verificare l’incidenza delle misure adottate e il loro contributo alla promozione o al mantenimento delle attività economiche locali, tenuto conto degli svantaggi delle regioni ultraperiferiche, e ad accertare che i vantaggi fiscali concessi dalla Francia ai prodotti fabbricati localmente siano ancora necessari e proporzionati. Sulla base di tale relazione, la Commissione presenterà al Consiglio una relazione e, se del caso, una proposta intesa ad adeguare le disposizioni della presente decisione per tener conto delle constatazioni che saranno state formulate.

Per evitare un vuoto giuridico è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dal 1° luglio 2015.

La decisione del Consiglio non osta all’eventuale applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Sintesi delle misure proposte

Autorizzare la Francia ad applicare esenzioni parziali o totali dall'imposta "dazi di mare" per taluni prodotti fabbricati localmente nelle regioni ultraperiferiche francesi della Guadalupa, della Guyana, della Martinica, di Mayotte e della Riunione.

Base giuridica

Articolo 349 del TFUE.

Principio di sussidiarietà

Solo il Consiglio è abilitato, in base all'articolo 349 del TFUE, ad adottare misure specifiche a favore delle regioni ultraperiferiche volte in particolare a stabilire le condizioni di applicazione dei trattati a tali regioni, ivi comprese le politiche comuni, tenendo conto degli svantaggi permanenti che incidono sulla situazione economica e sociale di tali regioni.

La proposta è quindi conforme al principio di sussidiarietà.

Principio di proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità per i motivi che si illustrano di seguito.

Essa riguarda esclusivamente prodotti per i quali sono stati dimostrati i costi supplementari sostenuti in relazione ai prodotti locali.

Inoltre, l'aliquota massima di imposizione differenziata prevista per ciascun prodotto oggetto della presente proposta è limitata a quanto è necessario in considerazione dei costi supplementari che gravano su ciascuna produzione locale interessata. L'onere fiscale a carico dei prodotti importati nelle regioni ultraperiferiche francesi non va pertanto al di là di quanto necessario per compensare la minore competitività dei prodotti locali.

Scelta degli strumenti

Strumento proposto: decisione del Consiglio.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per le seguenti ragioni:

le deroghe concesse a norma dell'articolo 349 del TFUE sono riportate in decisioni del Consiglio.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa al regime dei “dazi di mare” nelle regioni ultraperiferiche francesi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 349,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo¹,

deliberando conformemente ad una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

- (1) Le disposizioni del trattato, che si applicano alle regioni ultraperiferiche dell'Unione di cui fanno parte i dipartimenti francesi d'oltremare (DOM), non autorizzano in linea di principio alcuna differenza di imposizione tra i prodotti locali e quelli provenienti dalla Francia metropolitana o dagli altri Stati membri. L'articolo 349 del trattato prevede tuttavia la possibilità di adottare misure specifiche a favore di tali regioni a causa dell'esistenza di svantaggi permanenti che incidono sulla situazione economica e sociale delle regioni ultraperiferiche.
- (2) È pertanto opportuno adottare misure specifiche volte in particolare a stabilire le condizioni di applicazione del trattato a tali regioni. Le misure devono tenere conto delle caratteristiche e dei vincoli specifici di tali regioni, senza tuttavia compromettere l'integrità e la coerenza dell'ordinamento giuridico dell'Unione, ivi compresi il mercato interno e le politiche comuni. Gli svantaggi di cui soffrono le regioni ultraperiferiche dell'Unione, menzionati all'articolo 349 del trattato, sono fra l'altro la grande distanza, la dipendenza dalle materie prime e dall'energia, l'obbligo di costituire scorte più consistenti, la modesta dimensione del mercato locale associata allo scarso sviluppo dell'attività di esportazione. Tutti questi svantaggi si traducono in un aumento dei costi di produzione, e quindi del prezzo di costo, dei prodotti fabbricati localmente, che, in assenza di misure specifiche, sarebbero meno competitivi rispetto a quelli provenienti dall'esterno, anche tenendo conto delle spese di trasporto verso i DOM. Risulterebbe quindi più difficile mantenere una produzione locale. È pertanto necessario adottare misure specifiche allo scopo di rafforzare l'industria locale migliorandone la competitività. Al fine di ripristinare la competitività dei prodotti locali, la decisione 2004/162/CE del Consiglio autorizza la Francia, fino al 31

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

dicembre 2014, a prevedere esenzioni parziali o totali dall'imposta "dazi di mare" per taluni prodotti fabbricati nelle regioni ultraperiferiche della Guadalupa, della Guyana, della Martinica, della Riunione e, a decorrere dal 1° gennaio 2014, di Mayotte. L'allegato della decisione precitata contiene l'elenco dei prodotti cui si possono applicare le esenzioni parziali o totali d'imposta. A seconda dei prodotti, la differenza di imposizione tra i prodotti fabbricati localmente e gli altri prodotti non può essere superiore a 10, 20 o 30 punti percentuali.

- (3) La Francia ha chiesto di poter mantenere, a decorrere dal 1° gennaio 2015, un regime analogo a quello previsto nella decisione 2004/162/CE. Secondo tale paese, gli svantaggi precitati hanno carattere permanente e il regime di imposizione previsto dalla decisione 2004/162/CE ha consentito di mantenere, e in alcuni casi di sviluppare, le produzioni locali e non ha costituito una fonte di reddito per le imprese beneficiarie in quanto, complessivamente, le importazioni di prodotti soggetti a una tassazione differenziata hanno continuato ad aumentare.
- (4) A tale riguardo la Francia ha trasmesso alla Commissione, per ognuna delle regioni ultraperiferiche interessate (Guadalupa, Guyana, Martinica, Mayotte e Riunione) cinque serie di elenchi di prodotti ai quali intende applicare un'imposizione differenziata, pari a 10, 20 o 30 punti percentuali, a seconda che siano o meno prodotti localmente. La regione ultraperiferica francese di Saint Martin non è interessata.
- (5) La presente decisione attua le disposizioni dell'articolo 349 del trattato e autorizza la Francia ad applicare un'imposizione differenziata ai prodotti per i quali è stata dimostrata l'esistenza innanzitutto di una produzione locale, in secondo luogo di importazioni significative di beni (provenienti, tra l'altro, dalla Francia metropolitana e da altri Stati membri) che potrebbero compromettere il mantenimento della produzione locale e, infine, di costi supplementari che comportano un aumento dei prezzi di costo della produzione locale rispetto ai prodotti provenienti dall'esterno, a scapito della competitività dei prodotti locali. L'aliquota di imposizione differenziata autorizzata non dovrebbe superare i costi supplementari dimostrati. L'applicazione di tali principi permetterà di attuare le disposizioni dell'articolo 349 del trattato senza andare oltre il necessario e senza creare vantaggi indebiti a favore delle produzioni locali per non compromettere l'integrità e la coerenza dell'ordinamento giuridico dell'Unione, nonché salvaguardare una concorrenza senza distorsioni sul mercato interno e le politiche in materia di aiuti di Stato.
- (6) Allo scopo di semplificare gli obblighi delle piccole imprese, le esenzioni parziali o totali d'imposta riguarderanno tutti gli operatori con un fatturato annuo pari o superiore a 300 000 EUR. Gli operatori con volume d'affari annuo inferiore a tale soglia non sono soggetti all'imposta "dazi di mare", ma in compenso non possono detrarre l'importo di questa tassa sostenuto a monte.
- (7) Analogamente, la coerenza con il diritto comunitario porta a scartare l'applicazione di un'aliquota d'imposizione differenziata ai prodotti alimentari che beneficiano degli aiuti di cui al capo III del regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio². Scopo di tale disposizione è impedire che l'effetto degli aiuti finanziari agricoli concessi nell'ambito del regime specifico di approvvigionamento sia

² Regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 23).

vanificato o ridotto da una tassazione più elevata dei prodotti sovvenzionati a seguito dei “dazi di mare”.

- (8) Gli obiettivi di sostegno allo sviluppo socioeconomico dei dipartimenti francesi d’oltremare, già previsti dalla decisione 2004/162/CE, sono confermati dai requisiti relativi alla finalità dell’imposta. L’integrazione delle entrate provenienti da tale imposta nelle risorse del regime economico e fiscale dei dipartimenti francesi d’oltremare e la loro destinazione ad una strategia di sviluppo economico e sociale dei dipartimenti stessi, che contribuisce alla promozione delle attività locali, costituiscono un obbligo a norma di legge.
- (9) È necessario prorogare di altri sei mesi, fino al 30 giugno 2015, la durata di applicazione della decisione 2004/162/CE. Tale periodo consentirà alla Francia di recepire la presente decisione nel proprio diritto interno.
- (10) La durata del regime è fissata a cinque anni e sei mesi, ossia fino al 31 dicembre 2020, data che corrisponde anche alla fine dell’applicazione degli orientamenti attualmente vigenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale. Sarà tuttavia necessario valutare l’esito dell’applicazione di tale regime anteriormente a tale data. La Francia presenterà pertanto alla Commissione, entro il 31 dicembre 2017, una relazione sull’applicazione del regime di imposizione attuato finalizzata a verificare l’incidenza delle misure adottate e il loro contributo al mantenimento, alla promozione e allo sviluppo delle attività economiche locali, tenuto conto degli svantaggi delle regioni ultraperiferiche. La relazione avrà in particolare lo scopo di accertare che i vantaggi fiscali concessi dalla Francia ai prodotti fabbricati localmente non eccedano quanto è strettamente necessario e che tali vantaggi siano ancora necessari e proporzionati. Essa dovrà inoltre comprendere un’analisi dell’impatto del regime attuato sul livello dei prezzi nelle regioni ultraperiferiche francesi. Sulla base di questa relazione, la Commissione presenterà al Consiglio una relazione e, se del caso, una proposta intesa ad adeguare le disposizioni della presente decisione per tener conto delle constatazioni.
- (11) È necessario che la presente decisione si applichi a decorrere dal 1° luglio 2015 per evitare un vuoto giuridico.
- (12) La presente decisione non osta all’eventuale applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. In deroga agli articoli 28, 30 e 110 del trattato, la Francia è autorizzata, fino al 31 dicembre 2020, a prevedere esenzioni parziali o totali dall’imposta “dazi di mare” per i prodotti elencati in allegato che vengono fabbricati localmente nella Guadalupa, nella Guyana, nella Martinica, a Mayotte o nella Riunione in quanto regioni ultraperiferiche ai sensi dell’articolo 349 del trattato.

Tali esenzioni parziali o totali devono inserirsi nella strategia di sviluppo economico e sociale delle regioni ultraperiferiche interessate, tenuto conto del quadro comunitario, e contribuire alla promozione delle attività locali, senza per questo alterare le condizioni degli scambi in misura contraria all’interesse comune.

2. Rispetto alle aliquote d'imposta applicate a prodotti analoghi che non provengono dalle regioni ultraperiferiche interessate, l'applicazione delle esenzioni parziali o totali di cui al paragrafo 1 non può portare a differenze superiori a:
- a) 10 punti percentuali per i prodotti di cui alla parte A dell'allegato;
 - b) 20 punti percentuali per i prodotti di cui alla parte B dell'allegato;
 - c) 30 punti percentuali per i prodotti di cui alla parte C dell'allegato.

La Francia si impegna a far sì che le esenzioni parziali o totali applicate ai prodotti menzionati nell'allegato non superino la percentuale strettamente necessaria per mantenere, promuovere e sviluppare le attività locali.

3. La Francia applica le esenzioni parziali o totali d'imposta di cui ai due paragrafi precedenti agli operatori con fatturato annuo pari o superiore a 300 000 EUR. Gli operatori il cui fatturato annuo è inferiore a tale soglia non sono soggetti all'imposta "dazi di mare".

Articolo 2

Le autorità francesi applicano lo stesso regime di imposizione da loro applicato ai prodotti locali ai prodotti che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento di cui al capo III del regolamento (UE) n. 228/2013.

Articolo 3

La Francia notifica immediatamente alla Commissione i regimi di imposizione di cui all'articolo 1.

La Francia presenta alla Commissione, entro il 31 dicembre 2017, una relazione sull'applicazione del regime di imposizione di cui all'articolo 1 che evidenzi l'incidenza delle misure adottate e il loro contributo al mantenimento, alla promozione e allo sviluppo delle attività economiche locali, tenuto conto degli svantaggi delle regioni ultraperiferiche.

Sulla base di tale relazione, la Commissione presenta al Consiglio una relazione e, se del caso, una proposta.

Articolo 4

All'articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2004/162/CE, modificata dalla decisione n. 378/2014/UE del 12 giugno 2014, la data "31 dicembre 2014" è sostituita dalla data "30 giugno 2015".

Articolo 5

Gli articoli da 1 a 3 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2015.

L'articolo 4 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Articolo 6

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*